



# diritto & religioni

Semestrale  
Anno XI - n. 2-2016  
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

22



LUIGI  
PELLEGRINI  
EDITORE

# Diritto e Religioni

Semestrale  
Anno XI - n. 2-2016  
**Gruppo Periodici Pellegrini**

*Direttore responsabile*  
Walter Pellegrini

*Direttore*  
Mario Tedeschi

*Segretaria di redazione*  
Maria d'Arienzo

## *Comitato scientifico*

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

## *Struttura della rivista:*

### **Parte I**

#### SEZIONI

*Antropologia culturale*

*Diritto canonico*

*Diritti confessionali*

*Diritto ecclesiastico*

*Sociologia delle religioni e teologia*

*Storia delle istituzioni religiose*

#### DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

### **Parte II**

#### SETTORI

*Giurisprudenza e legislazione amministrativa*

*Giurisprudenza e legislazione canonica*

*Giurisprudenza e legislazione civile*

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale  
e comunitaria*

*Giurisprudenza e legislazione internazionale*

*Giurisprudenza e legislazione penale*

*Giurisprudenza e legislazione tributaria*

#### RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

### **Parte III**

#### SETTORI

*Lecture, recensioni, schede,  
segnalazioni bibliografiche*

#### RESPONSABILI

M. Tedeschi

## Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

## *Il cardinale Giovanni Battista De Luca: un giurista riformatore nell'orizzonte politico del XVII secolo*

Nel 2016 è stato edito a cura di Raffaele Coppola e Ezio M. Lavorano un volume dal titolo: *Alla riscoperta del Cardinale Giovanni Battista De Luca*. L'opera raccoglie gli atti del convegno nazionale di studio che, nei giorni 5 e 6 dicembre 2014, si svolse a Venosa (Potenza) e che fu organizzato dal Comitato Promotore delle Celebrazioni per il IV Centenario della nascita del cardinale De Luca, oggi *Associazione Accademia Cardinale Giovanni Battista De Luca*, che ha operato in collaborazione con il *Centro di ricerca "Renato Baccari"*, istituito presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e diretto da Raffaele Coppola.

In quell'incontro - che fu il primo dedicato in modo specifico alla figura del cardinale venosino - i promotori assunsero l'impegno di continuare a lavorare per scoprire ancora di più la modernità di questa eminente personalità e valorizzare gli scritti, tra i quali ci sono parecchi inediti. Un impegno ora mantenuto con la pubblicazione in volume degli atti del convegno per iniziativa di Osanna Edizioni di Venosa.

Dunque l'intento è chiaramente quello di recuperare la figura e l'opera di colui il quale fu definito il "maggior giurista italiano del Seicento" e le cui opere ricevettero una straordinaria attenzione soprattutto nel corso del XVIII secolo e per la prima metà del XIX. Una riedizione a Firenze de *Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale* è datata 1843 ed è piuttosto diffusa tra gli specialisti. Inoltre, quale segno significativo di nota, segnalo che proprio in questi giorni è apparso sul mercato dell'antiquariato librario un volume di Giuseppe Antonio Bruno, professore nella regia Università di Torino, dal titolo: *Introduzione alla civile giurisprudenza*. L'opera, edita nel 1764 fu pubblicata in volgare proprio sulla scorta dell'esempio del De Luca. Dunque la sua fortuna di quest'opera andò di pari passo con il mantenimento in uso il diritto comune, restringendosi con la progressione del processo di codificazione.

Tuttavia c'è da osservare che, se l'uso della lingua volgare rappresentò una chiave di successo, costrinse tuttavia il suo autore ad autocensurarsi. In riferimento a questo possiamo leggere il contributo di Gian Luca D'Errico, *Memoria e censura della filosofia politica di Giovanni Battista De Luca*, il quale - utilizzando i fondi oggi accessibili dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede - osserva che le opere in volgare di De Luca sembrano dominate da un certo timore o da una cosciente autocensura che tende ad eliminare ogni posizione troppo netta, tollerabile nel linguaggio degli addetti ai lavori ma non adatta al grande pubblico. Dunque una censura reale nel trattare certi argomenti che si affianca alla censura formale.

Una ulteriore osservazione riguarda il fatto che nel titolo del convegno di Venosa si parla della riscoperta di questa figura di giurista. Per la verità il porporato non può certamente essere considerato uno sconosciuto ma resta una personalità che merita di essere conosciuta con l'aiuto di antichi e nuovi biografhi.

Si è detto che il Nostro non è uno sconosciuto e a questo proposito desidero ricordare senza pretesa di completezza una serie di contributi a cominciare da quello di Andrea Zanotti, *Cultura giuridica del Seicento e jus publicum ecclesiasticum* nell'opera del cardinale Giovanni Battista De Luca, Milano, 1983, per arrivare ad Alessandro Dani, *Giovanni Battista De Luca divulgatore del diritto. Una vicenda di impegno civile nella Roma barocca*, Roma, 2012, passando per le due voci enciclopediche di Aldo Mazzacane, *De Luca Giovanni Battista* in "Dizionario biografico degli Italiani", vol.

38, Roma, 1990, pp.340-347 e di Italo Birocchi – Ersilia Fabbricatore, *De Luca, Giovanni Battista*, in “Dizionario biografico dei Giuristi italiani”, vol. I, Bologna, 2013, pp.685-689. A cui aggiungere la ristampa nella collana della “Storia dell’avvocatura in Italia” dell’opera del De Luca, *Lo stile legale*, con prefazione di Andrea D’Angelo, introduzione di Aldo Mazzacane e premessa di Guido Alpa, Bologna, Il Mulino, 2010.

Un precedente contributo per la conoscenza di questo cardinale giurista, contributo capace di integrare (soprattutto dal profilo biblio-biografico) gli atti del convegno di cui sopra è da rintracciarsi nella monografia di Agostino Lauro, *Il cardinale Giovanni Battista De Luca. Diritto e riforme nello Stato della Chiesa (1676-1683)*, pubblicata nel 1991 nella collana di studi e testi di storia e diritto dell’editore Jovene di Napoli.

Il Lauro, che fu ufficiale della Congregazione per il Clero, si muove partendo da un’ampia base di fonti edite e soprattutto prende in esame documenti inediti, reperiti in 16 sezioni dell’Archivio Segreto Vaticano e in 9 sezioni della Biblioteca Vaticana e cinque altri archivi romani. La lunga scheda biografica e l’elenco delle opere mette ordine su fonti precedenti considerate inattendibili e cerca di far luce sull’esatta grafia del cognome (la firma è con la *d* minuscola, mentre le opere a stampa portano sempre la maiuscola) e sull’ordinazione sacerdotale; inoltre, particolare curioso, anticipa l’anno di nascita al 1613, anziché 1614 come comunemente ritenuto.

Il Lauro parte dal fatto che il pensiero giuridico del Nostro è già noto e quindi sviluppa l’attività di governo, ma soprattutto cerca di sottolineare come al giurista De Luca sia stato concesso il riconoscimento che gli è dovuto mentre all’uomo di governo e al politico è quasi negata l’identità. Eppure al cardinale venosino si deve la progettazione e l’attuazione delle riforme del pontefice, nello spazio di un ambito cronologico di attività pubblica si estende al 1676 al 1683.

La documentazione sulle vicende politico-istituzionali “comprova come in quell’arco di tempo non vi fu iniziativa pubblica riguardante l’amministrazione della giustizia e cioè gli atti di governo nello Stato della Chiesa, che non scaturisse da una sua proposta, da una sua indicazione, da un suo suggerimento, in armonia con un chiaro e coerente programma di politica istituzionale” (Lauro, p. XXIII).

Furono sette anni all’ombra del beato Innocenzo XI Odescalchi (1611-1689), eletto papa il 21 settembre 1676. Un pontefice saggio, alieno dal nepotismo e per il quale Benedetto XIV avviò il processo di beatificazione, che si concluse nel 1956 con Pio XII. In qualche modo però, attribuendo al pontefice le riforme, la fama di Innocenzo XI ha oscurato l’apporto determinante dei suoi collaboratori (primo tra tutti il De Luca, che ogni mattina incontrava il Segretario di Stato e nel pomeriggio si intratteneva con il pontefice).

Il Nostro è definito un giurista riformatore, anche se l’espressione è quasi un ossimoro, perché il giurista è necessariamente un conservatore. La modernità del porporato si fonda nel propugnare una concezione nuova e precisa sullo Stato, le istituzioni statali e il loro rapporto con la società. Riformatore per l’impegno civile di porre la società e le istituzioni in sintonia con il diritto e la giustizia. Questo in una realtà anomala come quella costituita dallo Stato della Chiesa: secolare e sacrale al tempo stesso, con la figura del papa che è contemporaneamente: vicario di Cristo, vescovo di Roma, principe temporale. Anzi per il De Luca le persone del pontefice sono addirittura quattro: vicario di Cristo e vescovo universale della Chiesa; patriarca d’Occidente; principe temporale; vescovo particolare o ordinario di Roma.

La corte romana, cioè l’apparato politico amministrativo, è “il maggior nemico che abbia il principato” (Lauro, p.189), mentre i due principati (quello secolare e quello religioso) ci vengono presentati con l’immagine di un capo voluminoso su di

un corpo minuscolo ed emaciato: una sanguisuga (o mignatta) che per mantenersi succhia tutto il sangue del corpo.

Di fronte a queste storture diventa indispensabile rinnovare le strutture con la forza del diritto.

Un diritto in cui risulti chiara l'autonomia del civile dal canonico; così i principi morali desunti dalla teologia che riguardano solo il foro interno mentre i rapporti pubblici sono regolati dalla legge dello Stato.

Per quanto si riferisce direttamente al volume che raccoglie gli atti del convegno di Venosa troviamo i contributi di: Giovanni Battista Re, *Un uomo di legge al servizio della Chiesa e del Santo Padre*, pp.21-31; Raffaele Ruggiero, *La nuova retorica di Giovanni Battista De Luca e il disciplinamento dello Stato moderno*, pp.32-49; Giancarlo Vallone, *La terra e il potere: il Cardinale De Luca*, pp. 50-91; Gian Luca D'Errico, *Memoria e censura della filosofia politica di Giovanni Battista De Luca*, pp. 92-112; Alessandro Dani, *Stato e bene comune nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*, pp.113-136; Francesco Tateo, *Giovanni Battista De Luca e la polemica secentesca tra antichi e moderni*, pp.137-148; Vincenzo M. Siniscalchi, *Giovanni Battista De Luca e l'unità del giurista*, pp.159-156; Raffaele Coppola, *Missione e modernità di Giovanni Battista De Luca*, pp.157-166.

In questo caso, come in tutte le raccolte miscellanee, non è possibile dar conto delle diverse relazioni e in questa sede mi soffermo sull'intervento di Alessandro Dani dal titolo: *Stato e bene comune nel pensiero di Giovanni Battista De Luca*. Si tratta del tema della felicità dei popoli che tanto interesserà i pensatori del Sei-Settecento. Giurista a tutto tondo il De Luca, ritiene che la giustizia sia la scienza più indispensabile all'uomo, perché chiamata a portare ordine nella società (visione pubblicistica del diritto). Di qui la giustizia è vista in uno stretto rapporto, come premessa necessaria, al bene comune. Una istanza illuministica di felicità, non lontana da una cristiana conosciuta come bene comune.

E ancora: "Ogni sovrano, e a maggior ragione ogni Papa, deve usare le risorse dello Stato a favore dei sudditi più poveri e più meritevoli, e non per arricchire i propri parenti, o dilapidarle nei lussi o cose superflue" (Dani, p.131). Dunque compito del principe è di promuovere la felicità dei popoli mostrandosi attento al bene dei sudditi e con il suo governo assicurare la pubblica felicità.

Come sappiamo fu il padre della storiografia italiana Ludovico Antonio Muratori (1673-1750) ad indicare ai principi di procurare il bene dei loro popoli con sagge riforme "il mestier de' buoni principi ha da esser quello di procurar la pubblica felicità". Contro le affermazioni dei teorici della ragion di Stato, la felicità pubblica deve essere assicurata dal principe buono per giustizia, non per ragion di Stato, cioè non per mantenersi al potere.

Il tema è di ampia portata e, anche se le radici sono profonde, un momento fondante è rintracciabile nel contrattualismo che segna la rivoluzione delle colonie britanniche del nord America, dove nella dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America del 1776 si parla di un preciso diritto dell'uomo: quello al *persuit of hapiness*, ovvero il diritto alla ricerca della felicità. Ricerca come nota virtuosa, intesa come volontà di trovare un senso alla vita umana. Qui si innesta il concetto di bene comune, che è centrale nel pensiero politico cattolico a partire da Tommaso d'Aquino, e che insieme - al valore da attribuire alla persona - costituisce elemento essenziale della dottrina sociale della Chiesa.

Un filone di pensiero che si estende nel tempo, tanto che possiamo fare riferimento all'accordo pattizio di Villa Madama del 1984, che inserisce il principio del

bene comune nel quadro dei rapporti tra Stato e Chiesa dell'Italia contemporanea. L'impegno a perseguire in "reciproca collaborazione ... la promozione dell'uomo e il bene del Paese" diventa criterio interpretativo degli stessi accordi, i quali sono funzionali, non tanto alla reciproca salvaguardia della sovranità nel proprio ordine, quanto alla promozione dell'uomo e al raggiungimento del bene del Paese. Dunque, rispetto al Laterano mutano gli stessi fondamenti: dal bene della Chiesa e dall'interesse dei fedeli alla promozione dell'uomo e al bene del Paese.

Forse ho allargato troppo la riflessione ma a me preme sottolineare gli elementi di novità contenuti nel pensiero del De Luca, come ad esempio il convincimento che lo portò a sostenere che è dovere dei principi perseguire il bene comune dei sudditi.

Accanto a queste aperture al nuovo non poteva mancare un retaggio del passato, come nel caso delle posizioni espresse dal De Luca in un discorso, pubblicato in appendice al saggio di Raffaele Ruggiero (pp.32-49), in difesa delle ragioni di segnare i ladri sulla fronte. Una pena corporale idonea ad evitare le spese per restringere in carcere i delinquenti.

Infine una curiosità: stupisce il testamento, dove rispetto a cardinali che costruivano interi palazzi [penso alla ingente fortuna accumulata dal cardinale Giulio Alberoni (1664-1752), anch'egli cardinale e statista] il De Luca dichiara "di quel poco che dopo morto rimarrà nella mia eredità, mentre lo stato prelatizio e molto più il Cardinalizio ave diminuito...quelche avevo nello stato privato di Avvocato".

Si può quindi osservare che c'è sempre stato nella Chiesa un modo diverso di essere principi.

**Giovanni B. Varnier**